



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18 aprile 2023

DETERMINAZIONE N. 44/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA TECNOVENEZIA SRL.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società Tecnovenezia Srl, con sede in Brescia viale Venezia n. 42/44 e iscritta nel registro delle imprese al n. 03873780989;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 570244 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 6 febbraio 2017, l'attività di agente di affari in mediazione nel settore agenti immobiliari e con mandato a titolo oneroso e che il sig. Stefano Portesi risulta essere legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67906 del 30 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa nel periodo dal 2 febbraio 2020 al 26 gennaio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 9 gennaio 2023, prot. n. 839, a carico dell'impresa in parola nella persona del legale rappresentante sig. Stefano Portesi che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il dr. Dario Perotti, che assisteva il convocato sig. Stefano Portesi, ha dichiarato di non disporre di ulteriore documentazione comprovante la garanzia assicurativa dell'impresa per il periodo indicato e ha affermato che è stata stipulata una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come da verbale n. 23001/AU del 24 gennaio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività

di mediazione nel settore agenti immobiliari e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 2 febbraio 2020 al 26 gennaio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Stefano Portesi ha stipulato in data 29 giugno 2021, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa Tecnovenezia Srl, nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Stefano Portesi;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Tecnovenezia Srl, nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Stefano Portesi, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 22 al 24 giugno 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla

pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)